

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

- Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

- Direttore:

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 12

del 22 aprile 2024

oggetto: Convenzione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e ASD "L'Apuano Appeso" per attività di promozione dell'arrampicata sportiva nel territorio montano – approvazione

L'anno duemilaventiquattro, addì 22 del mese di aprile, alle ore 18:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023, di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 5 assenti n. 3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Christian Daimo	P
Giacomo Faggioni	A
Vanessa Greco	P
Pietro Pallini	P
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	A

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Riccardo Gaddi**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali, ricreative e sportive che devono attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette”;
- la Associazione “L’Apuano appeso” ASD sviluppa ed incentiva la pratica sportiva in ambito dilettantistico e promuove sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative anche in collaborazione con altre organizzazioni;

Premesso altresì che:

- la Associazione “L’Apuano appeso” ASD (d’ora in avanti “Associazione”) nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche anche all’interno del territorio del Parco e della sua area contigua, con particolare riferimento alle discipline di arrampicata, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 36/2021;
- l’Ente Parco riconosce il valore delle iniziative e delle attività poste in essere dalla Associazione ed il suo elevato valore educativo e sociale, finalizzate anche alla diffusione della conoscenza del territorio apuano e delle sue peculiarità;

Stabilito, a seguito di incontri e relazioni tra le parti, di attivare un rapporto di collaborazione tra i due soggetti sopra citati nello specifico dell’organizzazione e promozione di iniziative e attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla arrampicata sportiva, attraverso un sostegno istituzionale ad un’iniziativa associativa benemerita;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Visto in particolare l’art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l’Ente di prendere in esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei termini fissati dai bandi stessi, previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 22 aprile 2024 di adozione del Budget economico triennale 2024 - 2026

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

- a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Associazione “L’Apuano appeso” ASD per attività di promozione dell’arrampicata sportiva nel territorio montano;
- b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico sul Bilancio 2024, nella misura stabilita nell’allegato “A”, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;
- c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

file: del_con_12_24.doc

CONVENZIONE
tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Associazione "L'Apuano appeso" ASD
per la promozione della arrampicata sportiva

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione, in Massa

TRA

L'ing. Riccardo Gaddi nato a il, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale Alpi Apuane (di seguito Ente Parco) CF 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

E

....., nato ail, la quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della Associazione "L'Apuano appeso" con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), via Nicola Fabrizi, 7, CF 90010670462;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane (d'ora in avanti "Ente Parco") ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali, ricreative e sportive che devono attuare i principi della "Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette";
- la Associazione "L'Apuano appeso" ASD (d'ora in avanti "Associazione") sviluppa ed incentiva la pratica sportiva in ambito dilettantistico e promuove sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative anche in collaborazione con altre organizzazioni;

Premesso altresì che:

- la Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche anche all'interno del territorio del Parco e della sua area contigua, con particolare riferimento alle discipline di arrampicata, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2021;
- l'Ente Parco riconosce il valore delle iniziative e delle attività poste in essere dalla Associazione ed il suo elevato valore educativo e sociale, finalizzate anche alla diffusione della conoscenza del territorio apuano e delle sue peculiarità;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 12 del 22 aprile 2024, dando mandato al Direttore per la stipula della stessa.

Tutto ciò premesso

tra i soggetti sottoscrittori del presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione ha come fine l'organizzazione di iniziative ed attività nell'area parco e nell'area contigua delle Alpi Apuane, con particolare riferimento ad attività promozionali ed educative nel campo delle discipline di arrampicata sportiva.
2. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. L'Ente Parco e la Associazione si impegnano, in modo congiunto o distinto, nell'organizzazione di iniziative ed attività, che sviluppino e facciano riferimento alle finalità della presente convenzione potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e gli obiettivi.
2. L'Ente Parco e la Associazione s'impegnano altresì a collaborare insieme per realizzare iniziative ed attività promozionali di carattere sportivo nell'ambito delle azioni della "Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette".

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco s'impegna a riconoscere alla Associazione un rimborso spese nella misura massima di € 10.000,00 (diecimila/00), a sostegno dell'organizzazione e della promozione di attività promozionali nel campo delle discipline di arrampicata sportiva, a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 4, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte.

Art. 4 – Impegni della Associazione

1. La Associazione si impegna a:
 - a) lo svolgimento delle attività concordate;
 - b) promuovere l'immagine dell'Ente Parco in tutte le iniziative ed attività in cui sarà presente, con particolare riferimento agli eventi "Appeso in paese", "Trofeo Regionale Opes Toscana", "Garfagnana Terra Unica", oltre ai corsi estivi per bambini, distribuendo il materiale informativo fornito dall'Ente;
 - c) richiedere preventivamente l'autorizzazione per attività e usi all'Ente Parco, ai sensi dell'art. 321 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod ed integr., qualora siano programmate attività che comportino l'apertura di nuove vie di arrampicata sportiva su pareti ubicate all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane;
 - d) comunicare al protocollo dell'Ente Parco con almeno un mese di anticipo sulla data prevista eventuali iniziative programmate all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane o in area contigua nel periodo 1° gennaio – 31 agosto di ciascun anno (periodo di nidificazione delle specie ornitiche di interesse conservazionistico che utilizzano le pareti rocciose quali siti riproduttivi).

Art. 5 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:
 - a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;
 - b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
 - c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.
 - e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore.

Nella eventualità tale differenza risulti superiore al rimborso spese annuale previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco riconosce alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco da parte della Associazione che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

- a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale della stessa nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
- b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
- c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco come soggetto erogatore del rimborso spese, come specificato al punto 4;

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito in sede di presentazione della domanda, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 40% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 8 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Letto e sottoscritto

Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane
Il Direttore Ing. Riccardo Gaddi

Per la Associazione “L’Apuano appeso”
Il Presidente